

medicare, o visitare alcuno di detti Animali ammalati, il farne immediatamente avvertiti li rispettivi Giurati di Città, o Reggenti Comunali di Villa, onde prestar questi si debbano all'esecuzione degli obblighi loro ingiunti.

E siccome l'oggetto di tali disposizioni esige che queste discipline tante volte inculcate restino nel modo più esatto e puntuale adempiute; così qualunque delle prenominate persone mancasse in qualsivoglia modo al rispettivo dovere, sarà senza alcun dubbio punita con quelle pene, che ben vagliano a frenare negli altri ogni arbitrio, ed a rassodare la ubbidienza ai Superiori Comandi in così importante argomento.

Verona dall' Ufficio di Sanità 19. Ottobre 1798.

( Giulio Conte Nogarola Provveditor .

( Gio: Battista Marchese da Monte Provv.

( Gio: Marchese Sagramoso Provv. )

*Giovanfrancesco Bongiovanni*  
Cancelliere .

Adi 21. Ottobre 1798. Pubblicato il presente per il Pubblico Trombetta Francesco Strabui in forma ec.